


Anno I - N. 1



1 Luglio 1929 - VII

**COMUNICAZIONI**  
della Società per gli Studi Storici  
Archeologici ed Artistici

per la  
Provincia di Cuneo



PUBBLICAZIONE SEMESTRALE  
DIRETTA DA ATTILIO BONINO

---

---

**Presidente della Società**

Ing. LUIGI BURGO

**Vice Presidente**

Direttore delle pubblicazioni

ATTILIO BONINO

**Segretario**

e **Tesoriere**

Avv. ITALO MARIO SACCO

**Consiglieri**

Dott. LINO FULCHERI - CAMILLO FRESIA - Dott. EUCLIDE MILANO  
Dott. SILVIO PIVANO - Mons. Dott. MARIA ALFONSO RIBERI

**Soci**

Asinari di Bernezzo conte Eugenio - Assandria avv. Mario Augusto.

Barbero dott. Vincenzo - Barelli dott. cav. Giuseppe - Beltrami mons. prof. Giuseppe - Benso teol. can. Nicola - Bergese ing. Piero - Berra dott. Luigi - Bertacchi on. avv. Daniele - Bertola rag. Giovanni - Borsarelli avv. Giuseppe - Bresciano cap. Carlo - Bozzolo nob. Carlotta - Brunetti avvocato Carlo.

Caccia avv. Vittorio - Cacherano di Bricherasio cont. Sofia - Caissotti di Chiusano conte Luigi - Cavallo avv. Teresio - Casalis teol. Ernesto - Cassa di Risparmio di Cuneo - Caviglia ing. dott. M. Angelo - Chevalley ing. prof. Giovanni - Colombo nob. Flavio Maggiorino - Congr. di Carità di Cuneo - Conte nob. Enrichetta - Conti Giulia - Crema ing. nob. Camillo - Crema avv. nob. Eugenio - Crema ing. nob. Luigi - Curlo march. Faustino.

Daviso di Charvensod ing. bar. Carlo - Della Chiesa di Cervignasco cont. prof. Sofia - De Rege di Donato conte ing. Maurizio.

Falletti di Villafalletto conte Corrado - Ferreri dott. Naborre - Ferreri avv. Eustachio - Ferreri rag. Giuseppe - Ferreri prof. avv. Mario - Ferrero dott. Mario - Fontana ing. Vincenzo - Fornaseri dott. Alfredo - Frisetti avv. Giacomo.

Gay di Quarti-Provana cont. Bona - Galateri di Genola conte Annibale - Galimberti avv. Bartolomeo - S. E. Galimberti avv. sen. Tancredi - Galleani d'Agliano conte Pio - Galli della Mantica conte Giuseppe - Gallo dott. Guido - Gallo cap. Ottavio - Garelli prof. Adele Giacinta - Garrone

mons. Giuseppe - Giachino Amistà ing. Matteo - Giordanengo avv. Serafino - Giovenale geom. Chiaffredo - Giorcelli ing. Vladimiro - Giuliano on. prof. Balbino - Giustiniani march. Angelo - Grazzini prof. Antonietta vedova Manneschi - Guglielmone geom. Giuseppe.

Imberti on. Giovanni Battista.

Jachino prof. Federico.

Lamberti teol. Antonio - Lanza prof. Domenico - Lavagna S. E. avv. Attilio - Lo Balbo dott. Pietro - Lovera di Castiglione conte Carlo - Leone prof. Andrea.

Maggiorotti rag. Giuseppe - Majocchi dott. Giusto - Majocchi dott. Melchiorre - Manfroni on. prof. Camillo - Marengo nob. Lodovico - Massia rag. Giovanni - Massia prof. Pietro - Mathis prof. Agostino - Mattiia prof. Maria - Miglio geom. Antonio - Mocchia di Coggiola conte Giuseppe - Motta avv. Antonio.

Nam Cloty.

Oberti S. E. mon. Giovanni - Oggero teol. Antonio - Olivero dott. Bartolomeo - Olivero ing. Eugenio - Olivero Matteo, pittore - Oreglia di Isola bar. avv. Ippolito - Orsi prof. sen. Delfino.

Paviolo prof. Giovanni - Peano dott. Michele - Perotti dott. Giuseppe - Piosac. Battista - Pittatore nob. avv. Carlo - Prandi prof. don Carlo - Podestà di Boves - Podestà di Cuneo - Podestà di Fossano - Podestà di Mondovì - Podestà di Saluzzo - Provana del Sabbione cont. Elisabetta.

Quaglia S. E. gen. Matteo.

Racca Anna Maria - Radicati di Marmorito cont. Antonia - Ravera ten. col. Francesco - Remondino prof. Carlo - Reviglio della Veneria cav. Giuseppe - Riccardi Candiani conte Guido - Rinaldi avv. Leandro - Rinaudo prof. Costanzo - Rocca ing. comm. Alfredo - Rocca arch. prof. Gesualdo - Roero di Monticello conte Manfredo - Roggeri avv. G. Carlo - Rossi teol. arc. Vittorio - Rosso prof. Dalmazzo - Rosso prof. Giuseppe - Rovere dott. Lorenzo.

Sacco prof. Federico - Salzotto prof. Carlo - Sappia geom. Silvio - Savio nob. can. prof. Carlo Fedele - Savio avv. Felice - Scassellati-Sforzolini nob. Franco - Sicardi dott. Emidio - S. E. Soleri avv. Marcello - Squarotti dottor Giovanni.

Tavella dott. prof. Vittorio - Tortoroglio teol. Pantaleo - Toselli avv. Gaetano - Travaini S. E. mons. Quirico - Turbiglio rag. Terenzio.

Vacchetta prof. Giovanni - Viale on. avv. Guido - Viotti teol. Michele - Voli avv. Giovanni.

# STATUTO DELLA SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(Aggiornato con le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8 marzo 1998)

## ART. 1

È costituita una Associazione culturale denominata « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ». La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

## ART. 2

Per conseguire i propri fini, la Società si propone di favorire e coordinare ricerche, di promuovere pubblicazioni, di indire conferenze, di organizzare riunioni e visite a scopo di studio e di collaborare con le Autorità competenti alla tutela degli archivi, delle biblioteche, dei centri storici, degli edifici e complessi architettonici ed ambientali, nonché di tutto ciò che offre interesse storico, archeologico od artistico.

## ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo. Altri membri, in numero non superiore a sei, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia.

Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio.

## ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

## ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

## ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio. Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica.

## ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società.

Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

## ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

## ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

## ART. 10

I Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

## ART. 11

Il Collegio dei Provisori consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) « Studi monografici »;
- b) « Memorie »;
- c) « Edizioni di Fonti ».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci.

Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci si convoca di norma in Cuneo, ed occorrendo in altri luoghi della Provincia, almeno due volte all'anno in sessione scientifica.

L'ordine del giorno viene distribuito a tutti i Soci: ogni Socio può chiedere alla presidenza di presentare comunicazioni.

ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in « ordinari » e « vitalizi ».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti ed Associazioni.

Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano « una tantum » i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.

ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemeritenze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

ART. 18

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società.

Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 19

Alle riunioni scientifiche promosse dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci e le persone di famiglia, anche altre persone presentate da Soci.

ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel « Bollettino » e nelle altre raccolte sociali.

ART. 22

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

I Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadono per deliberazione del Consiglio i Soci morosi dopo formale sollecito scritto.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte.

ART. 25

Hanno carattere di necessaria applicazione, anche in contrario a qualsiasi altra previsione statutaria, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, che qui espressamente si riassumono:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa ».

ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

Visto, per inserzione

Cuneo li 8 marzo 1998.

All'originale firmato:

Rinaldo COMBA

Massimo MARTINELLI Notaio

# Riconoscimento Giunta Regionale del Piemonte

## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 297 Adunanza 9 novembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 9 del mese di novembre alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, William CASONI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Gilberto PICCHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori BODO, RACCHELLI.

(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 25857

### OGGETTO:

« Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo ».

Riconoscimento della personalità giuridica privata.

A relazione dell'Assessore BURZI:

Vista l'istanza del Presidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, di riconoscimento della personalità giuridica privata;

dato atto che l'Associazione che non ha fini di lucro con D.M. del 6 agosto 1935 era già stata elevata a Sezione della Regia Deputazione Subalpina di Storia Patria;

rilevato che con atto del Dr. Massimo MARTINELLI, notaio in Fossano, in data 8 marzo 1998, repertorio n. 113969, si è svolta un'Assemblea straordinaria della Società in oggetto ove è stata approvata la ricognizione storica degli elementi costitutivi della Società e del suo assetto statutario nel modo che segue:

« Il 15 gennaio 1929 in Cuneo, su iniziativa del Sen. Ing. Luigi Burgo, presso lo studio del Dr. Attilio Bonino, viene, da undici promotori presenti e da sette promotori aderenti, costituita la "Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo" con sede in Cuneo, presso i locali della Biblioteca Civica, in via Cacciatori delle Alpi numero 8.

– Dal 1° luglio 1929 esce con cadenza semestrale il Bollettino sotto il titolo "Comunicazioni della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", organo ufficiale della società, recante numero 143 (centoquarantatre) soci effettivi.

– Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 1935 la Società è stata elevata a "Sezione della regia Deputazione Subalpina di Storia Patria".

– In data 11 gennaio 1949 in Cuneo, viene effettuata la ricostituzione della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo. I bollettini, fin dal 1929, hanno sempre avuto continuità con cadenza semestrale ed assumono il titolo di "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo".

– In data 9 maggio 1965, in Cuneo, l'Assemblea approva un nuovo Statuto e relative cariche sociali; statuto depositato in atti del Notaio Martinelli con rogito in data 8 luglio 1988 repertorio 24489/3828 registrato a Fossano il 18 luglio 1988 al numero 341 serie 1<sup>a</sup>.

– In data 10 marzo 1996 l'Assemblea approva alcune modifiche statutarie per adeguamenti fiscali ed organizzativi, depositato in atti dal Notaio Martinelli stesso con altro rogito in data 28 novembre 1997 repertorio 111797/15540 registrato a Fossano il 9 dicembre 1997 al numero 627 serie 1<sup>a</sup>.

– Sino ad oggi, la Società ha avuto un assetto riconducibile a quello previsto dagli artt. 36-42 del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute »;

atteso che con lo stesso atto è stato approvato un nuovo testo di Statuto della Società;

rilevato che scopo della Società è quello di promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti, degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica;

tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti

preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

tenuto conto che tale scopo è riconducibile a quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 616/77;

visto il bilancio consuntivo, anno 1997, che pareggia sulla somma di L. 176.654.879, con un utile netto di esercizio pari a L. 2.184.083;

atteso la sufficienza dei mezzi finanziari necessari al conseguimento degli scopi statutari;

visto il parere favorevole al riconoscimento, espresso dalla competente

Direzione regionale alla cultura, con nota n. 13284 del 30.9.1998;

visti gli artt. 14 e 49 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

la « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo », è riconosciuta quale persona giuridica privata.

È approvato l'allegato Statuto che composto di n. 26 articoli costituisce per integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)

Il Vicepresidente

della Giunta Regionale

Antonino MASARACCHIO

Direzione Affari Istituzionali

e Processo di Delega

Il funzionario verbalizzante

Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 novembre 1998.



# STATUTO DELLA SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(Aggiornato con le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8 marzo 1998)

## ART. 1

È costituita una Associazione culturale denominata « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ». La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

## ART. 2

Per conseguire i propri fini, la Società si propone di favorire e coordinare ricerche, di promuovere pubblicazioni, di indire conferenze, di organizzare riunioni e visite a scopo di studio e di collaborare con le Autorità competenti alla tutela degli archivi, delle biblioteche, dei centri storici, degli edifici e complessi architettonici ed ambientali, nonché di tutto ciò che offre interesse storico, archeologico od artistico.

## ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo. Altri membri, in numero non superiore a sei, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia.

Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio.

## ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

## ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

## ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio. Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica.

## ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società.

Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

## ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

## ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

## ART. 10

I Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

## ART. 11

Il Collegio dei Provisori consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) « Studi monografici »;
- b) « Memorie »;
- c) « Edizioni di Fonti ».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci.

Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci si convoca di norma in Cuneo, ed occorrendo in altri luoghi della Provincia, almeno due volte all'anno in sessione scientifica.

L'ordine del giorno viene distribuito a tutti i Soci: ogni Socio può chiedere alla presidenza di presentare comunicazioni.

ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in « ordinari » e « vitalizi ».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti ed Associazioni.

Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano « una tantum » i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.

ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemerienze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

ART. 18

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società.

Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 19

Alle riunioni scientifiche promosse dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci e le persone di famiglia, anche altre persone presentate da Soci.

ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel « Bollettino » e nelle altre raccolte sociali.

ART. 22

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

I Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadono per deliberazione del Consiglio i Soci morosi dopo formale sollecito scritto.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte.

ART. 25

Hanno carattere di necessaria applicazione, anche in contrario a qualsiasi altra previsione statutaria, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, che qui espressamente si riassumono:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa ».

ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

Visto, per inserzione

Cuneo li 8 marzo 1998.

All'originale firmato:

Rinaldo COMBA

Massimo MARTINELLI Notaio

# Riconoscimento Giunta Regionale del Piemonte

## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 297 Adunanza 9 novembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 9 del mese di novembre alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, William CASONI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGGIO, Giampiero LEO, Gilberto PICCHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori BODO, RACCHELLI.

(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 25857

### OGGETTO:

« Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo ».

Riconoscimento della personalità giuridica privata.

A relazione dell'Assessore BURZI:

Vista l'istanza del Presidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, di riconoscimento della personalità giuridica privata;

dato atto che l'Associazione che non ha fini di lucro con D.M. del 6 agosto 1935 era già stata elevata a Sezione della Regia Deputazione Subalpina di Storia Patria;

rilevato che con atto del Dr. Massimo MARTINELLI, notaio in Fossano, in data 8 marzo 1998, repertorio n. 113969, si è svolta un'Assemblea straordinaria della Società in oggetto ove è stata approvata la ricognizione storica degli elementi costitutivi della Società e del suo assetto statutario nel modo che segue:

« Il 15 gennaio 1929 in Cuneo, su iniziativa del Sen. Ing. Luigi Burgo, presso lo studio del Dr. Attilio Bonino, viene, da undici promotori presenti e da sette promotori aderenti, costituita la "Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo" con sede in Cuneo, presso i locali della Biblioteca Civica, in via Cacciatori delle Alpi numero 8.

– Dal 1° luglio 1929 esce con cadenza semestrale il Bollettino sotto il titolo "Comunicazioni della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", organo ufficiale della società, recante numero 143 (centoquarantatre) soci effettivi.

– Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 1935 la Società è stata elevata a "Sezione della regia Deputazione Subalpina di Storia Patria".

– In data 11 gennaio 1949 in Cuneo, viene effettuata la ricostituzione della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo. I bollettini, fin dal 1929, hanno sempre avuto continuità con cadenza semestrale ed assumono il titolo di "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo".

– In data 9 maggio 1965, in Cuneo, l'Assemblea approva un nuovo Statuto e relative cariche sociali; statuto depositato in atti del Notaio Martinelli con rogito in data 8 luglio 1988 repertorio 24489/3828 registrato a Fossano il 18 luglio 1988 al numero 341 serie 1<sup>a</sup>.

– In data 10 marzo 1996 l'Assemblea approva alcune modifiche statutarie per adeguamenti fiscali ed organizzativi, depositato in atti dal Notaio Martinelli stesso con altro rogito in data 28 novembre 1997 repertorio 111797/15540 registrato a Fossano il 9 dicembre 1997 al numero 627 serie 1<sup>a</sup>.

– Sino ad oggi, la Società ha avuto un assetto riconducibile a quello previsto dagli artt. 36-42 del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute »;

atteso che con lo stesso atto è stato approvato un nuovo testo di Statuto della Società;

rilevato che scopo della Società è quello di promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti, degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica;

tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti

preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

tenuto conto che tale scopo è riconducibile a quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 616/77;

visto il bilancio consuntivo, anno 1997, che pareggia sulla somma di L. 176.654.879, con un utile netto di esercizio pari a L. 2.184.083;

atteso la sufficienza dei mezzi finanziari necessari al conseguimento degli scopi statutari;

visto il parere favorevole al riconoscimento, espresso dalla competente

Direzione regionale alla cultura, con nota n. 13284 del 30.9.1998;

visti gli artt. 14 e 49 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

la « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo », è riconosciuta quale persona giuridica privata.

È approvato l'allegato Statuto che composto di n. 26 articoli costituisce per integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)

Il Vicepresidente

della Giunta Regionale

Antonino MASARACCHIO

Direzione Affari Istituzionali

e Processo di Delega

Il funzionario verbalizzante

Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 novembre 1998.

# Statuto della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ODV

## ART. 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del terzo Settore «Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», fondata nel 1929, con sede in Cuneo, che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezioni organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione, di seguito denominata "Società", ha sede legale nel comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 2

La Società persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs 117/2017.

La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare il patrimonio culturale così come individuato dall'art. 2 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, esposizioni, iniziative museali, incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

Per conseguire i propri fini, la società, anche in coerenza con i principi e le finalità individuati dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si propone di:

- svolgere, favorire e coordinare attività di ricerca scientifica nell'ambito degli studi storici, archeologici, artistici ed etnografici, realizzata individualmente o attraverso gruppi, convegni e incontri di studio, e per quanto possibile programmata secondo precisi progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri;

- svolgere attività di catalogazione e censimento dei beni culturali ed ambientali esistenti sul territorio, finalizzata alla creazione di banche dati in grado di costituire utili strumenti di orientamento e di indagine per quanti operano nel settore;

- contribuire alla formazione culturale – e in particolare negli specifici campi storico, artistico, etno-antropologico – dei propri membri, del personale docente e direttivo delle Istituzioni scolastiche locali e dei giovani, promuovendo corsi, seminari, gruppi di studio, attività di insegnamento, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e l'elaborazione di progetti specifici che prevedano un'attiva partecipazione dei giovani interessati. A questo scopo potranno essere avanzate precise proposte agli Enti pubblici ed alle Istituzioni scolastiche in modo da favorire la programmazione di iniziative sul territorio, attraverso specifiche convenzioni secondo le modalità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione, valorizzando così la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- contribuire, anche attraverso specifiche convenzioni con i rispettivi ordini professionali e associazioni di categoria, alla formazione culturale e professionale di guide turistiche, accompagnatori, animatori e di quanti negli uffici pubblici, o esercitando la libera professione, si occupano di architettura del paesaggio e dell'ambiente e della loro valorizzazione;

- stimolare l'interesse dei giovani alla storia e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Piemonte attraverso la realizzazione di audiovisivi, opuscoli, gite scolastiche, concorsi e forme di adesione simbolica alla vita culturale della società;

- svolgere attività di elaborazione e promozione culturale documentata e fruibile, attraverso l'organizzazione di conferenze, mostre, manifestazioni ed esposizioni di alto valore scientifico, iniziative atte a stimolare il turismo culturale;

- promuovere un'attività editoriale di alto profilo, sia con edizioni critiche di fonti e con volumi che documentino i frutti delle ricerche svolte, sia con pubblicazioni destinate in modo più specifico alla promozione e alla formazione culturale di soci e dei giovani simpatizzanti;

- svolgere una funzione di servizio e di collaborazione per le attività di studio, ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale promosse sia da Associazioni, Istituti, Università ed Enti presenti sul territorio piemontese, sia da altre Università, Enti ed Istituzioni culturali nazionali ed estere;

- incrementare il patrimonio librario, archivistico, etnografico, fotografico ed audiovisivo della società, assicurandone la consultazione e la fruizione pubblica in modo continuativo.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle attività statutarie.

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

## ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo.

Altri membri, in numero non superiore a sette, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia. Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

#### ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

#### ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio.

Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica. Inoltre è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società. Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

#### ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

#### ART. 10

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzioni di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso è nominato, solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente comma. In tal caso i Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

#### ART. 11

Il Collegio dei Provirari consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

#### ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) «Studi monografici»;
- b) «Memorie»;
- c) «Edizioni di Fonti».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

#### ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo, ed occorrendo in altro luogo della Provincia, una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il Rendiconto della Gestione e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno. La convocazione è fatta mediante invio di lettera o via e-mail al domicilio o indirizzo internet risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale nelle ipotesi previste dai successivi artt. 22 e 23.

Non sono ammesse deleghe.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci. Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

#### ART. 14

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in «ordinari» e «vitalizi».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti, Associazioni e Fondazioni. Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano «una tantum» i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

Gli Associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.



#### ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemerienze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

#### ART. 18

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società. Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

#### ART. 19

Ai convegni scientifici promossi dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci, tutte le persone interessate.

#### ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

#### ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel «Bollettino» e nelle altre raccolte sociali.

#### ART. 22

La Società è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

#### ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre associazioni o enti del terzo settore dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, se presente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 24

Recesso: i Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata o e-mail inviata alla presidenza entro il mese di dicembre, per l'anno successivo.

Decadenza: I soci morosi nel pagamento della quota annuale sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo.

Esclusione: l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano violato le norme statutarie, non abbiano osservato le deliberazioni sociali legittimamente assunte, si siano resi colpevoli di comportamenti incompatibili con i fini istituzionali o lesivi degli interessi materiali e/o morali della società.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.; quest'ultimo potrà nei successivi 30 giorni ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 11.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte e non è rimborsabile.

#### ART. 25

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

La Società, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Società deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La società è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

### RIADOZIONE DELLO STATUTO

Il Presidente informa che, ai sensi delle nuove normative relative alle Organizzazioni di Volontariato previste dal Decreto Legislativo 117/2017, lo Statuto della Società Studi Storici deve essere aggiornato in alcuni suoi punti. Si dà pertanto lettura delle variazioni necessarie affinché siano approvate dall'Assemblea dei Soci.

Le variazioni proposte sono riferite agli articoli: 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 -24 - 25 - 26.

L'Assemblea udite le proposte di variazione dei suddetti articoli, dopo esauriente discussione, procede, su invito del Presidente, alla votazione per alzata di mano articolo per articolo che, come attestato dal Presidente medesimo, dà il seguente risultato:

Contrari: nessuno.

Favorevoli: tutti.

Astenuti: nessuno.

L'Assemblea pertanto

### DELIBERA

- di conferire al Presidente tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per la legale esecuzione della delibera adottata, compresa la relativa iscrizione della presente modifica nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore;

- di approvare integralmente le proposte avanzate dal Presidente e di modificare gli articoli di cui sopra dello statuto secondo la formulazione letta all'Assemblea. Il testo integrale dello statuto aggiornato con le modifiche di cui sopra deliberate, viene di seguito allegato.

Rocca de' Baldi, 27 giugno 2020

# STATUTO DELLA SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(Aggiornato con le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8 marzo 1998)

## ART. 1

È costituita una Associazione culturale denominata « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ». La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

## ART. 2

Per conseguire i propri fini, la Società si propone di favorire e coordinare ricerche, di promuovere pubblicazioni, di indire conferenze, di organizzare riunioni e visite a scopo di studio e di collaborare con le Autorità competenti alla tutela degli archivi, delle biblioteche, dei centri storici, degli edifici e complessi architettonici ed ambientali, nonché di tutto ciò che offre interesse storico, archeologico od artistico.

## ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo. Altri membri, in numero non superiore a sei, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia.

Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio.

## ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

## ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

## ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio. Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica.

## ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società.

Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

## ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

## ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

## ART. 10

I Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

## ART. 11

Il Collegio dei Provisori consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) « Studi monografici »;
- b) « Memorie »;
- c) « Edizioni di Fonti ».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci.

Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci si convoca di norma in Cuneo, ed occorrendo in altri luoghi della Provincia, almeno due volte all'anno in sessione scientifica.

L'ordine del giorno viene distribuito a tutti i Soci: ogni Socio può chiedere alla presidenza di presentare comunicazioni.

ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in « ordinari » e « vitalizi ».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti ed Associazioni.

Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano « una tantum » i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.

ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemeritenze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

ART. 18

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società.

Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

ART. 19

Alle riunioni scientifiche promosse dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci e le persone di famiglia, anche altre persone presentate da Soci.

ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel « Bollettino » e nelle altre raccolte sociali.

ART. 22

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

I Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadono per deliberazione del Consiglio i Soci morosi dopo formale sollecito scritto.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte.

ART. 25

Hanno carattere di necessaria applicazione, anche in contrario a qualsiasi altra previsione statutaria, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, che qui espressamente si riassumono:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa ».

ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

Visto, per inserzione

Cuneo li 8 marzo 1998.

All'originale firmato:

Rinaldo COMBA

Massimo MARTINELLI Notaio

# Riconoscimento Giunta Regionale del Piemonte

## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 297 Adunanza 9 novembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 9 del mese di novembre alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, William CASONI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGGIO, Giampiero LEO, Gilberto PICCHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori BODO, RACCHELLI.

(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 25857

### OGGETTO:

« Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo ».

Riconoscimento della personalità giuridica privata.

A relazione dell'Assessore BURZI:

Vista l'istanza del Presidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, di riconoscimento della personalità giuridica privata;

dato atto che l'Associazione che non ha fini di lucro con D.M. del 6 agosto 1935 era già stata elevata a Sezione della Regia Deputazione Subalpina di Storia Patria;

rilevato che con atto del Dr. Massimo MARTINELLI, notaio in Fossano, in data 8 marzo 1998, repertorio n. 113969, si è svolta un'Assemblea straordinaria della Società in oggetto ove è stata approvata la ricognizione storica degli elementi costitutivi della Società e del suo assetto statutario nel modo che segue:

« Il 15 gennaio 1929 in Cuneo, su iniziativa del Sen. Ing. Luigi Burgo, presso lo studio del Dr. Attilio Bonino, viene, da undici promotori presenti e da sette promotori aderenti, costituita la "Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo" con sede in Cuneo, presso i locali della Biblioteca Civica, in via Cacciatori delle Alpi numero 8.

– Dal 1° luglio 1929 esce con cadenza semestrale il Bollettino sotto il titolo "Comunicazioni della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", organo ufficiale della società, recante numero 143 (centoquarantatre) soci effettivi.

– Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 1935 la Società è stata elevata a "Sezione della regia Deputazione Subalpina di Storia Patria".

– In data 11 gennaio 1949 in Cuneo, viene effettuata la ricostituzione della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo. I bollettini, fin dal 1929, hanno sempre avuto continuità con cadenza semestrale ed assumono il titolo di "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo".

– In data 9 maggio 1965, in Cuneo, l'Assemblea approva un nuovo Statuto e relative cariche sociali; statuto depositato in atti del Notaio Martinelli con rogito in data 8 luglio 1988 repertorio 24489/3828 registrato a Fossano il 18 luglio 1988 al numero 341 serie 1<sup>a</sup>.

– In data 10 marzo 1996 l'Assemblea approva alcune modifiche statutarie per adeguamenti fiscali ed organizzativi, depositato in atti dal Notaio Martinelli stesso con altro rogito in data 28 novembre 1997 repertorio 111797/15540 registrato a Fossano il 9 dicembre 1997 al numero 627 serie 1<sup>a</sup>.

– Sino ad oggi, la Società ha avuto un assetto riconducibile a quello previsto dagli artt. 36-42 del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute »;

atteso che con lo stesso atto è stato approvato un nuovo testo di Statuto della Società;

rilevato che scopo della Società è quello di promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti, degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica;

tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti

preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

tenuto conto che tale scopo è riconducibile a quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 616/77;

visto il bilancio consuntivo, anno 1997, che pareggia sulla somma di L. 176.654.879, con un utile netto di esercizio pari a L. 2.184.083;

atteso la sufficienza dei mezzi finanziari necessari al conseguimento degli scopi statutari;

visto il parere favorevole al riconoscimento, espresso dalla competente

Direzione regionale alla cultura, con nota n. 13284 del 30.9.1998;

visti gli artt. 14 e 49 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

la « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo », è riconosciuta quale persona giuridica privata.

È approvato l'allegato Statuto che composto di n. 26 articoli costituisce per integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)

Il Vicepresidente

della Giunta Regionale

Antonino MASARACCHIO

Direzione Affari Istituzionali

e Processo di Delega

Il funzionario verbalizzante

Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 novembre 1998.